



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Catania

Quarta CIVILE

Il Tribunale, nella persona del giudice unico Dott. Nicola La Mantia ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile di I Grado iscritta al N. [redacted] R.G. promossa da:

[redacted]
[redacted] [redacted] [redacted] [redacted] [redacted]
[redacted] [redacted] [redacted] [redacted] [redacted] [redacted]
[redacted] TUTTI con il patrocinio degli avv. [redacted]
[redacted]
[redacted]

ATTORE

contro:

BANCA [redacted]
[redacted] con il patrocinio degli avv. BONAVENTURA MARCELLO e , con
elezione di domicilio in VIA AOSTA, 30 CATANIA, presso l'avv. BONAVENTURA
MARCELLO;

CONVENUTO

CONCLUSIONI

Le parti hanno concluso come da fogli allegati al verbale d'udienza del [redacted] che qui si intendono richiamate.

Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto

Con atto di citazione ritualmente notificato [redacted]
[redacted] quali fideiussori della [redacted]
proponevano opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. [redacted] emesso da questo
Tribunale con il quale veniva loro ingiunto il pagamento in favore della banca opposta
della somma di € [redacted] oltre interessi legali come determinati nella domanda ,
nonché le spese e competenze del procedimento, quale saldo passivo del conto corrente
a nome della società [redacted] aperto presso la Banca [redacted]
[redacted] con il n. [redacted]
diventato n. [redacted] nella subentrata Banca e dei contratti n. [redacted]
[redacted] tutti del [redacted] instaurati con la Banca [redacted]
[redacted]
[redacted]



A sostegno della proposta opposizione venivano dedotti i seguenti motivi:

1) Insussistenza del credito per cui si procede. Illegittimità della determinazione dell'importo dovuto per violazione delle norme in tema di anatocismo, di interessi di mora, di calcolo degli interessi e di commissione di massimo scoperto (CMS). Violazione dell'art . 118 del TUB, sull'intero rapporto. Gli opposenti, in particolare, deducevano che la ditta individuale [REDACTED] alla data del [REDACTED] risultava titolare del rapporto del conto corrente n. [REDACTED] presso la Banca [REDACTED] [REDACTED] che, trasformatasi la ditta individuale [REDACTED] era stato acceso con la Banca [REDACTED] [REDACTED] un nuovo rapporto con il n. [REDACTED] sempre presso la filiale di [REDACTED] con estinzione di quello intestato alla ditta individuale e giroconto con prelevamenti dal nuovo conto e versamenti sul precedente, il tutto con la sostanziale continuità dei rapporti di conto corrente.

Inoltre, dal [REDACTED]' intratteneva presso la stessa filiale un conto finalizzato all'anticipo fatture con il n. [REDACTED] le cui competenze trimestrali maturate venivano addebitate (girocontate) sul conto corrente principale.

Risultavano, dalla documentazione prodotta, i seguenti rapporti:

-C/c n. [REDACTED]

-C/c n. [REDACTED] che alla data del [REDACTED] presentava un saldo negativo di € [REDACTED] quali competenze maturate a tale data);

-C/c n. [REDACTED] con saldo 0 alla data del [REDACTED]

Dall'esame di detta documentazione emergeva, a parere degli opposenti, che:

- a) erano state applicate condizioni economiche non preventivamente pattuite in modo chiaro e sufficientemente determinato o determinabile e non erano state date copie complete delle condizioni contrattuali in sede precontrattuale;
- b) era stato superato il tasso soglia ex Legge 108/1996 ;
- c) era stata applicata la commissione di massimo scoperto in spregio alla normativa;
- d) era stato applicato un illegittimo anatocismo;
- e) erano stati variati unilateralmente e senza che vi fosse giustificato motivo i tassi di interesse in violazione dell'art . 118 del TUB.

2) Violazione degli artt.633 e 634 c.p.c. Inammissibilità del decreto opposto per incertezza del credito .

3) Insussistenza del diritto dell'opposta a richiedere ai fideiussori la ripetizione delle somme illegittimamente erogate al debitore principale . Assenza di autorizzazione ex art. 1956 c.c.. Liberazione del fideiussore- Responsabilità ex art. 2043 in capo all'opposta . Prova della illegittima erogazione e della consapevolezza da parte dell'opposta del peggioramento delle condizioni di insolvenza del debitore principale.

4) Liberazione del fideiussore per fatto del creditore ex art. 1955 c.c atteso che in seno al ricorso l'opposta aveva dichiarato di essere a conoscenza che la debitrice principale era stata posta in procedura concorsuale di Concordato preventivo omologato in data



[REDACTED] e che in data [REDACTED] è stata aperta la procedura di scioglimento e liquidazione.

5) Domanda riconvenzionale per risarcimento del danno per mancata riscossione di cambiale. Con lettera di addebito del [REDACTED] l'opposta comunicava l'addebito di una cambiale portata allo sconto a firma di [REDACTED]. La somma della cambiale veniva addebitata perché l'opposta non aveva curato di inviarla alla debitrice, la quale non l'aveva pagata. La prova del mancato invio della cambiale stava nel mancato protesto.

Per tali ragioni gli opposenti chiedevano la revoca del d.i. opposto e la condanna della banca al risarcimento dei danni.

Ritualmente notificato l'atto di opposizione, si costituiva la banca opposta per contestare la fondatezza delle avverse eccezione e per chiedere il rigetto dell'opposizione, con vittoria di spese e compensi.

In corso di causa veniva acquisita la documentazione prodotta dalle parti e veniva concessa la provvisoria esecutorietà del d.i. opposto.

Rigettata la richiesta di CTU avanzata dagli opposenti, la causa veniva rinviata all'udienza di discussione e decisione ex art.281 sexies cpc.

L'opposizione è infondata e merita di essere rigettata.

Premesso che le parti hanno esperito infruttuosamente il tentativo di conciliazione, va osservato quanto segue.

MANCANZA DI DOCUMENTAZIONE

Contrariamente a quanto eccepito dagli opposenti la banca opposta ha prodotto:

1) copia del contratto n. [REDACTED] acceso in data [REDACTED] 2) copia del contratto di apertura di credito n.51940/001 del 7.2.2007; 3) copia del contratto di anticipazione su fatture [REDACTED]; 4) copia contratto conto corrente di corrispondenza e anticipi [REDACTED]; 5) copia contratto anticipazione fatture n. [REDACTED] del [REDACTED] 6) copia contratto di sconto [REDACTED]; 7) lettere di fideiussione; 8) estratto conto dalla data di apertura dei rapporti al [REDACTED]

Va, pertanto, rigettata l'eccezione proposta dagli opposenti e fondata sulla mancata produzione della documentazione contrattuale.

UNICITA' DEI RAPPORTI.

Parte opponente ha sostenuto che il contratto n. [REDACTED] acceso in data [REDACTED] dalla [REDACTED] costituirebbe la prosecuzione di un precedente rapporto intestato alla ditta individuale [REDACTED] acceso in epoca anteriore al 1998, e le cui clausole sarebbero affette da nullità.

Per come già evidenziato da questo GI in seno all'ordinanza del [REDACTED] l'assunto difensivo non convince. Ed invero, la data di accensione del secondo rapporto (quello del [REDACTED] non coincide con quella di chiusura del primo (avvenuta alcuni mesi dopo); inoltre, dalla documentazione prodotta dalla banca non risulta che il saldo del rapporto più risalente sia stato girocontato sul conto di più recente apertura. Infine, difetta anche



il requisito della identità degli intestatari, atteso che il conto più antico era intestato a Raiti Pietro, mentre quello aperto nel [REDACTED] è intestato alla [REDACTED].
Va, quindi, escluso che il rapporto acceso nel [REDACTED] costituisca la prosecuzione di quello più risalente e che le nullità dalle quali sarebbe affetto quest'ultimo si riverberino anche sul saldo del conto più recente.

INTERESSI ULTRALEGALI e IUS VARIANDI

La documentazione contrattuale prodotta dalla banca contiene l'indicazione del tasso degli interessi ultralegali applicati. La relativa eccezione va, quindi, rigettata. Parimenti i contratti, regolarmente sottoscritti dal debitore principale, prevedono la facoltà per la banca di modificare le condizioni contrattuali nel rispetto di quanto previsto dall'art.118 TUB. Facoltà, questa, della quale la banca si è avvalsa procedendo alle prescritte comunicazioni al cliente a mezzo degli estratti conto periodici.

CAPITALIZZAZIONE TRIMESTRALE

Parte attrice ha genericamente eccepito la nullità della capitalizzazione trimestrale degli interessi applicata ai rapporti.

La problematica della c.d. capitalizzazione degli interessi è stata al centro di un deciso e noto revirement della giurisprudenza della Corte regolatrice.

Il Supremo Collegio per lunghi anni aveva ritenuto, con orientamento costante, che nella materia de qua sussistessero usi normativi idonei a consentire, in deroga all'art. 1283 c.c., l'anatocismo nei rapporti bancari, nella forma della capitalizzazione trimestrale degli interessi dovuti dal cliente alla banca (cfr. Cass. civ. sez. I, 18 dicembre 1998 n. 12675 e Cass. civ. sez. I, 17 aprile 1997 n. 3296).

Successivamente, con un orientamento inaugurato dalla decisione n. 2374/99 (cfr. Cass. civ. sez. I, 23 marzo 1999 n. 2374, in Foro it. 1999, I, 1153) e rapidamente consolidatosi (cfr. Cass. civ. sez. III, 30 marzo 1999 n. 3096, in Giust. civ. 1999, I, 1585; Cass. civ. sez. I, 11 novembre 1999 n. 12507, in Corr. giur. 1999, 1485, nonché, da ultimo, Cass. civ. sez. I, 20 agosto 2003 n. 12222; Cass. civ. sez. I, 13 giugno 2002 n. 8442, in Giust. civ. 2002, I, 2109; Cass., s.u., 21095/04), nel rivisitare l'argomento che occupa, la S.C. ha negato la natura normativa degli usi in materia bancaria, che consentivano di garantire legittimità all'anatocismo bancario (sub specie di capitalizzazione trimestrale degli interessi dovuti alla banca dal cliente), in deroga alla regola generale sancita dall'art. 1283 c.c. e ritenuto la nullità delle clausole bancarie che prevedevano gli interessi anatocistici.

Sul punto, il Tribunale di Catania, con orientamento dal quale non v'è ragione di discostarsi, ha seguito in numerose sentenze l'iter argomentativo seguito dalla Corte nelle segnalate decisioni che prende le mosse proprio dalla incontrovertita affermazione in virtù della quale solo gli usi normativi possono consentire una deroga al divieto dell'anatocismo sancito dall'art. 1283 c.c., per poi pervenire a negare che "le cosiddette norme bancarie uniformi in materia di conto corrente di corrispondenza e servizi connessi, predisposte dall'ABI (per la prima volta con effetto dall'1-1-1952), nella parte in cui dispongono che i conti che risultino anche saltuariamente debitori siano regolati ogni trimestre e che con la stessa cadenza, gli interessi scaduti producano ulteriori



interessi, attestino l'esistenza di una vera e propria consuetudine", concretandosi le stesse in mere prassi negoziali "cui non può riconoscersi efficacia di fonti di diritto obiettivo se non altro per l'evidente difetto dell'elemento soggettivo della consuetudine. Dalla comune esperienza emerge, infatti, che l'inserimento di clausole prevedenti la capitalizzazione degli interessi ogni tre mesi a carico del cliente (ed ogni anno a carico della banca) è acconsentito da parte dei clienti non in quanto esse siano ritenute conformi a norme di diritto oggettivo già esistenti, ma in quanto comprese nei moduli predisposti dagli istituti di credito, in conformità con le direttive dell'associazione di categoria, insuscettibili di negoziazione individuale e la cui sottoscrizione costituisce al tempo stesso presupposto indefettibile per accedere ai servizi bancari. Atteggiamento psicologico ben lontano da quella spontanea adesione a un precetto giuridico in cui, sostanzialmente, consiste l'opinio iuris ac necessitatis, se non altro per l'evidente disparità di trattamento che la clausola stessa introduce tra interessi dovuti dalla banca e interessi dovuti dal cliente".

Può così conclusivamente ritenersi che "la capitalizzazione trimestrale degli interessi da parte della banca sui saldi di conto corrente passivi per il cliente non costituisce un uso normativo, ma un uso negoziale, essendo stata tale diversa periodicità della capitalizzazione (più breve rispetto a quella annuale applicata a favore del cliente sui saldi di conto corrente per lui attivi alla fine di ciascun anno solare) adottata per la prima volta in via generale su iniziativa dell'ABI nel 1952 e non essendo connotata la reiterazione del comportamento dalla opinio iuris ac necessitatis" (cfr. Cass. civ. sez. III, 30 marzo 1999 n. 3096 cit., in motivazione).

Tanto premesso, deve escludersi che la capitalizzazione degli interessi con computo trimestrale applicata dalla banca al rapporto di conto corrente possa ritenersi conforme al principio inderogabile sancito dall'art. 1283 c.c., sì che la stessa, in quanto affetta da nullità assoluta, suscettibile di rilievo officioso da parte dell'organo decidente, non andrebbe, comunque, presa in considerazione ai fini della determinazione del credito vantato dalla banca.

In punto di diritto va, però, ricordato che per il periodo successivo a luglio 2000, il dato normativo ha consentito la legittimità di una capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi, ma solo a condizione che detta periodicità sia riconosciuta anche per gli interessi attivi) (cfr. art. 25, comma 3 d.Lgs.342/1999 di modifica all'art. 120 D.Lgs.385/2993 , c.d. T:U. Bancario; Delibera CICR9.22000 ; Corte Cast. 425/2000).

Più in particolare, con l'art.25 d.lgs 342/1999 il legislatore è intervenuto novellando l'art.120 T.U.B. e ribadendo la validità dell'anatocismo bancario, alla condizione della medesima periodicità nel conteggio degli interessi debitori e creditori, ed infine demandando al CICR l'incombente della determinazione delle modalità e dei criteri per la produzione degli interessi sugli interessi nelle operazioni di finanziamento attuate nel settore bancario (art.120, 2° comma, TUB, inserito dall'art.25, comma 2, d.lgs 4 agosto 1999 n.342; giova rammentare che il comma 3° del predetto art.25, il quale stabiliva che <<le clausole relative alla produzione di interessi su interessi maturati, contenute nei contratti stipulati anteriormente alla data di entrata in vigore della delibera di cui al



comma 2, sono valide ed efficaci fino a tale data e, dopo di essa, debbono essere adeguate al disposto della menzionata delibera, che stabilirà altresì le modalità ed i tempi dell'adeguamento. In difetto di adeguamento, le clausole divengono inefficaci e l'inefficacia può essere fatta valere solo dal cliente>>, è stato dichiarato illegittimo per eccesso di delega con sentenza n.425 del 9-17 ottobre 2000 della Corte Costituzionale). Com'è noto, il CICR, con delibera 9.02.2000, ha stabilito che potesse trovare applicazione la periodizzazione trimestrale degli interessi, purché reciproca (tanto su quelli debitori che su quelli creditori), a condizione che la stessa fosse prevista in contratto.

Questo giudice, in sintonia con orientamento già espresso in numerose decisioni dalla giurisprudenza di merito ritiene corretta e condivisibile l'applicabilità della capitalizzazione trimestrale degli interessi a condizioni di reciprocità e purchè la stessa sia stata prevista in contratto, proprio come avvenuto nel caso che occupa (cfr. Tribunale Torino sentenza n. 6204 del 5.10.2007 Giudice Rizzi; Tribunale Benevento sentenza n. 252 del 18.2.2008, Tribunale Orvieto 30.7.2005 Giudice Baglioni; Tribunale Pescara n. 722 del 30.3.2006 Giudice Falco; Tribunale Torino n. 5480 del 4 luglio 2005 Giudice Rapelli; Tribunale Teramo n. 1071 dell'11.2.2006 Giudice Marcheggiani; più recentemente Tribunale Venezia sent. 518 del 7 Marzo 2014). Si legge nella motivazione della sentenza del Tribunale di Venezia appena citata: " Con il venir meno dell'art. 25 D.Lgs. 342/1999, atto di normazione primaria, è venuto meno il fondamento dell'art. 7 della delibera CICR9.2.2000, atto di normazione secondaria, finalizzato ad attuarlo; di tal che con riferimento ai contratti in essere antecedentemente per aversi anatocismo bancario necessita una vera e propria nuova pattuizione scritta, non essendo sufficiente una mera comunicazione unilaterale della Banca ancorchè rispondente a quanto stabilito dall'art. 7 (ormai travolto) della delibera CICR del 9.2.2000 . Peraltro, laddove non volesse seguirsi tale orientamento (condiviso — si ripete — da questo giudice) va osservato che coglie nel segno anche un secondo orientamento espresso dalla giurisprudenza di merito: in particolare si sostiene che, pur se voglia considerarsi non caducato l'art. 7, la previsione dell'anatocismo trimestrale, prima illegittimo e non dovuto, comporta un peggioramento delle condizioni economiche del cliente con la necessità allora di una specifica approvazione dello stesso cliente, approvazione in caso " di peggioramento" imposta dallo stesso articolo 7; in altri termini essendo nulla la clausola di capitalizzazione prima esistente, l'introduzione in forza della delibera CICR di una capitalizzazione trimestrale degli interessi deve intendersi come modifica peggiorativa rispetto alla condizione preesistente, essendo allora necessaria una specifica pattuizione delle nuove modalità di capitalizzazione (Tribunale Padova 27.4.2008; Tribunale Torino 5.10.2007; Tribunale Venezia 22.1.2005; Tribunale Mondovì 17.2.2009; Tribunale Savona 11.9.2012; Tribunale Novara 1.10.2012;; Tribunale Treviso 10.6.2013 : tutte in IL CASO.IT)". (v. Tribunale di Piacenza, 27 ottobre 2014, n. 757. Estensore Picciau).

Tenendo conto del superiore orientamento giurisprudenziale va rilevato come nel caso che occupa la banca abbia provato la pattuizione scritta della capitalizzazione reciproca



degli interessi con riferimento ai contratti per cui o causa (tutti successivi alla sopra indicata Delibera CICR), con la conseguenza che va esclusa l'eccepita violazione dell'art.1283 cc.

TASSI SOGLIA

Del tutto generica e, come tale, destinata ad essere respinta è anche la deduzione articolata dagli attori in ordine al presunto superamento dei tassi fissati dalla L.108/96. Gli opposenti, invero, non hanno indicato in quali trimestri ed in che misura la banca avrebbe applicato interessi superiori al limite fissato dalla citata normativa. Né, del resto, indicazioni in tal senso si ricavano dalla consulenza di parte, che non fornisce alcun dato in proposito.

CMS

Anche con riguardo alle eccezioni relative alle commissioni di massimo scoperto, alle altre voci di spesa ed alla postergazione delle valute le eccezioni difensive vanno integralmente respinte, trattandosi di condizioni espressamente fissate nei contratti prodotti dalla banca e sottoscritti dal cliente.

NULLITA' DELLE FIDEIUSSIONI

Anche tale eccezione non appare condivisibile. Da un lato, infatti, le fideiussioni risultano tutte assolutamente regolari, dall'altra, per come documentato dalla banca e non contestato dagli opposenti, l'apertura di credito n. [REDACTED] per € [REDACTED], l'anticipazione su fatture n. [REDACTED] il conto corrente per corrispondenza e anticipi n. [REDACTED] nonché l'anticipazione su fatture n. [REDACTED] sono state tutte concesse alla [REDACTED] in data [REDACTED] mentre la fideiussione omnibus limitata per l'importo massimo di € [REDACTED] è stata rilasciata dagli opposenti il medesimo [REDACTED] poi aumentata a € [REDACTED] il successivo [REDACTED]. Nessuna ulteriore concessione di credito è stata quindi effettuata dalla banca in epoca successiva al rilascio delle fideiussioni.

Non si ravvisa, inoltre, neppure la violazione dell'art.1955 cc, atteso che, allo stato, non risulta che la banca abbia partecipato a riparti nel corso della procedura di concordato preventivo cui è stato ammesso il debitore principale, né che abbia pregiudicato la facoltà di surroga dei fideiussori.

La totale infondatezza della proposta opposizione ha reso non necessario disporre una CTU contabile, sebbene richiesta dagli opposenti.

L'opposizione deve essere, pertanto, rigettata.

Al rigetto dell'opposizione consegue anche il rigetto della domanda riconvenzionale, la quale, peraltro, si profila come assolutamente infondata non ravvisandosi nella condotta della banca alcuna irregolarità con riferimento alla cambiale non pagata per difetto di fondi.

Le spese seguono la soccombenza e si ritiene che ricorrano anche le condizioni per la condanna degli opposenti, in solido, ai sensi dell'art.96, c. III, cpc.

P.Q.M.

Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, rigetta l'opposizione proposta avverso il d.i. n. [REDACTED]



Condanna gli opposenti, in solido, al pagamento delle spese processuali in favore della controparte liquidate in complessivi euro [REDACTED] oltre rimborso spese generali, IVA e CPA.

Visto l'art.96, c. III, cpc, condanna gli opposenti, in solido, al pagamento della somma di euro [REDACTED] in favore della controparte.

Sentenza provvisoriamente esecutiva ex lege.

Sentenza resa ex Articolo 281 sexies cpc.

Così deciso in data 30/10/2018 dal TRIBUNALE ORDINARIO di Catania.

il Giudice

Dott. Nicola La Mantia

